



Provvedimento n. **3041**
Proponente: **Valutazioni e**
Autorizzazioni ambientali
Classificazione: 09-11-07 2006/6

del 08/10/2015

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 - D.LGS N. 49/2014 - L.R. N. 3/1999 E SMI - ECO. SER. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTENASO, FRAZIONE DI VILLANOVA (BO), VIA PEDERZANA N. 8 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI STOCCAGGIO (D15/R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI, COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO (R12-R4) DI RAEE, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIOLO TERME, VIA MATTEI N. 10

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio in regime ordinario di operazioni di stoccaggio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Riolo Terme, Via Mattei n. 10, la Ditta ECO SER Srl con sede legale in Comune di Castenaso, frazione di Villanova (BO), Via Pederzana n. 8 (C.F.-P.IVA: 042665110371) risulta in possesso dell'autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 528 del 26/11/2009 e smi, scaduta il 30/11/2014;

VISTA l'istanza presentata in data 16/06/2014 (ns. PG 53337/2014), come successivamente integrata a titolo volontario in data 10/11/2014 (ns. PG 88643/2014, ns. PG 88747/2014, ns. PG 88749/2014) e in data 10/08/2015 (ns. PG 67923/2015), con cui la Ditta ECO SER Srl richiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione n. 528 del 26/11/2009 e smi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato ns. PG 53337 del 16/06/2014 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi e in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV recanti norme in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;
 - *Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49* e smi recante disposizioni speciali in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 16/06/2014 per cui si è provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota ns. PG 66597 del 31/07/2014;
- contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione n. 528 del 26/11/2009 e smi, la Ditta richiedeva inizialmente alcune modifiche all'assetto impiantistico esistente che comportavano, fra l'altro, un ampliamento strutturale (installazione di nuovi serbatoi);
- al fine di assumere la decisione finale in merito al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione n. 528 del 26/11/2009 e smi, veniva convocata per il giorno 28/08/2014 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG 66597 del 31/07/2014). Durante la seduta, sulla base delle criticità evidenziate dal Comune di Riolo Terme inerenti la conformità urbanistica dell'intervento proposto, la Ditta dichiarava l'intenzione di non dar corso all'istanza di modifica avanzata inizialmente, per cui la Conferenza dei Servizi continuava i propri lavori esclusivamente ai fini del mero rinnovo dell'autorizzazione in essere, fatta salva la necessità di aggiornamento

dell'autorizzazione stessa in relazione alla rinuncia da parte della Ditta di ritirare alcune tipologie di rifiuti non pericolosi già ammessi alla messa in riserva (R13) in impianto (CER 03 01 99, 07 02 13, 07 02 99, 08 03 18, 09 01 10, 10 11 99, 11 02 99, 11 05 99), così come per altre tipologie di rifiuti sottoposti a cernita e separazione nell'ambito delle attività di recupero dei rifiuti già autorizzate non risulta altresì più appropriata la codifica con l'operazione R4 e pertanto necessario procedere all'aggiornamento della relativa codifica con l'introduzione dell'operazione R12, quale riferimento formale che, come specificato nell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, inclusi i pretrattamenti di cernita e separazione;

- nulla muta nelle modalità di gestione rispetto all'assetto impiantistico già autorizzato con provvedimento n. 528 del 26/11/2009 e s.m.i., fatta salva la necessità di aggiornare l'autorizzazione limitatamente alla codifica delle operazioni di recupero a seguito del mutato quadro normativo e all'elenco delle relative tipologie di rifiuti ammessi;
- in data 10/11/2014 la Ditta presentava documentazione integrativa a titolo volontario (ns. PG 88643/2014, ns. PG 88747/2014, ns. PG 88749/2014) riguardante l'inquadramento programmatico dell'impianto, con particolare riferimento al posizionamento rispetto a previsioni e vincoli della pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti;

- in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014 è stato adottato il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR) per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia come declinate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 24 delle NTA del PRGR stesso; nelle more della sua approvazione continua ad applicarsi, per le parti non in contrasto, il *Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti* (PPGR) della Provincia di Ravenna, approvato nel 2010.

Il PRGR comporta, tra l'altro, il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i PTCP, secondo specifiche disposizioni transitorie di cui al suddetto art. 24 delle NTA.

In termini di localizzazione, secondo quanto previsto dai vigenti PPGR e PTCP l'area di interesse è classificata come non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti per cui, in forza delle norme transitorie di cui all'art. 16 del PPGR, è salvaguardata la previgenza degli impianti esistenti qualora non si ravvisino elementi che costituiscano incompatibilità assoluta, escludendo comunque la possibilità di ampliamenti strutturali e/o aumenti di potenzialità; inoltre, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., deve essere posta particolare attenzione nella verifica di quegli elementi che possono creare rischi dell'elemento che il nuovo vincolo intende tutelare.

A seguito di verifiche e approfondimenti istruttori emerge che l'impianto di gestione dei rifiuti in oggetto, già insediato, ricade in zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua nonché di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura, soggetta ad ambiti di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) senza alcuna incidenza significativa, per cui non si rilevano da parte di questa Provincia particolari osservazioni e/o prescrizioni da impartire in proposito;

- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, ai fini del mero rinnovo dell'autorizzazione n. 528 del 26/11/2009 e s.m.i., risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL della Romagna (ns. PG 89264 dell'11/11/2014);
 - parere espresso dal Comune di Riolo Terme (ns. PG 94848 del 02/12/2014)
 - parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Faenza - Bassa Romagna (ns. PG 96048 del 05/12/2014);
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per la gestione di particolari categorie di rifiuti, quali i RAEE, restano ferme le disposizioni speciali nazionali stabilite con D.Lgs n. 49/2014; in particolare, negli Allegati VII e VIII al citato decreto sono stabiliti i requisiti tecnici, anche in termini di modalità di gestione, degli impianti di stoccaggio e trattamento dei RAEE;
- in data 10/08/2015 la Ditta presentava ulteriore documentazione integrativa a titolo volontario (ns. PG 67923/2015) riguardante la gestione dei RAEE che è stata valutata positivamente dal Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Faenza - Bassa Romagna



(ns. PG 78004 del 05/10/2015) rispetto ai requisiti tecnici stabiliti dal D.Lgs n. 49/2014;

- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, è stata accertata, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 05/08/2015 della ECO.SER. srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Bologna;
- non sussistono elementi ostativi per procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta ECO.SER. srl per l'esercizio di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, comprese operazioni di recupero (R12-R4) di RAEE, nell'impianto in oggetto;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione la garanzia finanziaria è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione:

- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi: 500 t;
- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi: 120 t;
- calcolo importo garanzia finanziaria: $500 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} + 120 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = 100.000,00 \text{ €}$
- potenzialità annua di trattamento (R4/R12) dell'impianto: 1.500 t/anno di rifiuti non pericolosi;
- calcolo importo garanzia finanziaria: $1.500 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = 18.000,00 \text{ €} \rightarrow$ importo minimo = 75.000,00 €
- importo totale garanzia finanziaria: $100.000,00 \text{ €} + 75.000,00 \text{ €} = 175.000,00 \text{ €}$

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere (con validità fino al 30/09/2015 + 2 anni integrativi) dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo dell'autorizzazione;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/1999 e smi in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 con cui sono confermate le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;



VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 310 del 18/12/2013 ad oggetto " *Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33*";

CONSIDERATO che, avendo esteso la garanzia finanziaria prestata fino alla data del 30/09/2015 (ns. PG 33757 del 31/03/2015), in ogni caso il gestore poteva proseguire l'attività fino alla decisione espressa della Provincia in merito al rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 7 gennaio 2015 ad oggetto " *Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2015 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del Piano Esecutivo di Gestione 2015*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare l'art. 107;

VISTI inoltre:

- lo Statuto della Provincia di Ravenna e in particolare l'art. 39 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento Provinciale di Attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza esterna e, in particolare, l'art. 4 sulle competenze dirigenziali per cui:
... "Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

1. DI RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi alla Ditta **ECO. SER. Srl** (C.F.-P.IVA: 042665110371), con sede legale in Comune di Castenaso, frazione di Villanova (BO), Via Pederzana n. 8, l'autorizzazione per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13/D15) e di recupero (R12-R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Riolo Terme, Via Mattei n. 10;
2. Di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) I rifiuti pericolosi e non pericolosi ammessi allo **stoccaggio (R13/D15)** nell'impianto sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio autorizzata
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13
07 02 13	rifiuti plastici	R13
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	R13
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13
11 05 01	zincio solido	R13
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13



CER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio autorizzata
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13
15 01 02	imballaggi di plastica	R13
15 01 03	imballaggi in legno	R13
15 01 04	imballaggi metallici	R13
15 01 05	imballaggi compositi	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13
15 01 07	imballaggi di vetro	R13
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13
16 01 17	metalli ferrosi	R13
16 01 19	plastica	R13
16 01 20	vetro	R13
16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenente clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
16 02 13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci d 16 02 09 a 16 02 13	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13
16 06 01*	batterie al piombo	R13
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	R13
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	R13
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13
17 02 01	legno	R13
17 02 02	vetro	R13
17 02 03	plastica	R13
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	R13-D15
17 04 01	rame, bronzo e ottone	R13
17 04 02	alluminio	R13
17 04 03	piombo	R13
17 04 04	zinco	R13
17 04 05	ferro e acciaio	R13
17 04 06	stagno	R13
17 04 07	metalli misti	R13
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13
19 01 18	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R13
19 12 04	plastica e gomma	R13



CER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio autorizzata
19 12 05	vetro	R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13
20 01 01	carta e cartone	R13
20 01 02	vetro	R13
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti cluorofluorocarburi	R13-D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13-D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13-D15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13
20 01 39	plastica	R13
20 01 40	metalli	R13
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** nell'impianto è fissata complessivamente in **620 tonnellate**, di cui **500 tonnellate di rifiuti non pericolosi** e **120 tonnellate di rifiuti pericolosi**.

- 2.b) Presso l'impianto è ammesso il trattamento mediante operazioni di cernita e selezione (**R12-R4**) delle seguenti tipologie di RAEE:

CER	Descrizione rifiuti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Le lavorazioni che comprendono fasi di sconfezionamento e smontaggio per la separazione di pezzi riutilizzabili e componenti recuperabili (metalli, plastiche, vetro, ecc) sono svolte manualmente all'interno del capannone.

La messa in sicurezza dei RAEE svolta nell'impianto non comprende la rimozione di liquidi e/o gas.

- 2.c) È altresì ammesso il pretrattamento mediante operazioni di cernita e selezione (**R12**) di rifiuti non pericolosi costituiti da batterie e accumulatori di cui al codice CER 16 06 05.
- 2.d) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi trattabili (**R12-R4**) nell'impianto è complessivamente fissato in **1.500 tonnellate/anno**.
- 2.e) I rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto devono possedere, qualora contemplati, le caratteristiche di cui ai pertinenti punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.10, 5.6, 5.16, 5.19, 6.1, 6.5, 6.6, 6.11, 9.1, 10.2, 13.20, 13.22 dell'Allegato 1- Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi.
- 2.f) I rifiuti non pericolosi ritirati o prodotti dal trattamento nell'impianto possono essere stoccati all'interno del capannone ovvero in scarrabili coperti posizionati all'esterno su superficie impermeabile.
- 2.g) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) deve essere effettuato all'interno del capannone chiuso, privo di pozzetti di scarico fognari e per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a **55 tonnellate**. L'attività di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti a base di amianto deve essere effettuata nel rispetto



di precise procedure finalizzate alla tutela dell'igiene e della sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori interessati. La procedura deve essere formalizzata da parte del responsabile tecnico dell'impianto.

- 2.h) I rifiuti di cui ai codici CER 170603* e 170604, confezionati in big bag, devono essere stoccati in aree separate poste all'interno del capannone oppure contenuti in cassoni scarrabili dotati di copertura idraulica posti nell'area esterna al capannone; in ogni caso, tale stoccaggio è opportunamente individuato con cartellonistica riportante il codice di identificazione e la descrizione del rifiuto.
I rifiuti di cui al CER 17 03 03* sono stoccati all'esterno in cassone chiuso o all'interno del capannone in cassone aperto.
- 2.i) I rifiuti devono essere conferiti presso impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza, e alla quantità dei rifiuti stessi.
- 2.j) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 152/2006 e smi ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare presso l'impianto copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero analoghe Schede SISTRI.
- 2.k) È comunque fatto salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente autorizzazione, è fatto salvo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE.
- 2.l) Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 2.m) Nel caso di modifica del legale rappresentante con eventuale delega o procura in campo ambientale, la Ditta dovrà comunicare, alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di riferimento, il nominativo completo e gli estremi identificativi dello stesso, allegando eventuali "deleghe di responsabilità" anche di natura penale, del soggetto responsabile dell'attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione.

3. Di concedere l'autorizzazione per un periodo di **10 anni** a partire dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.

4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15/R13) e recupero (R12-R4) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto della presente autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto, ovvero a prestare a favore di questa Provincia nuova garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a € **175.000,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Con decorrenza dalla data di rilascio del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

L'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata. Fino alla predetta comunicazione da parte della Provincia non potranno pertanto essere svolte le attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione.



Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4. per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di incaricare il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Faenza-Bassa Romagna ad esercitare i necessari controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia ambientale e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
7. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento di rinnovo è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo che nel PEG/PDO 2014 corrisponde al n. 426102 "Adozione di autorizzazioni e atti settoriali ambientali";
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - l'avviso di avvenuto rinnovo della autorizzazione in oggetto alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

ATTESTA:

- la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel PTPC 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
REBUCCI ALBERTO
con firma digitale



Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto BORRINI SILVIA in qualità di IMP. ATTIVO del Settore/Servizio AMBIENTE E TERRITORIO della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. 301 del 8/10/15, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. REBUCCI in qualità di Dirigente del settore AMBIENTE E TERRITORIO, comprensiva di n. 1 allegati, rispettivamente sub 1, 1 e 1, che consta di n. 10 pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, 9/10/15

TIMBRO



SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 63

Esatte L. €0,52

IL RESPONSABILE

